

CONTRATTO "SIA"

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, direzione dei lavori ed il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori della "Riqualificazione complessiva dello stabile contenente il CSM di Senorbì", di cui alla determina dirigenziale ASL 8 Cagliari n. 708 del 04/09/2025, che ha unificato i procedimenti di cui al CUP B72C19000040002 (NP51) e CUP D72C24000100007 (PNES) nominando contestualmente il Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella persona del Per. Agr. Gianfrancesco Puddu,

TRA

ASL n.8 Cagliari, p.Iva/C.F03990560926, in persona del Commissario Straordinario dott. Aldo Atzori, e per essa l'ing. Fabio Francesco Farci, giusto atto di investitura DDG Asl 8 del 22/08/2024 a Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio, con i relativi poteri anche negoziali, il quale prende parte al presente contratto esclusivamente in nome e nell'interesse dell'Ente presso i cui uffici in Cagliari, viale Poetto n. 12 dichiara di voler eleggere domicilio, di seguito indicata brevemente come "Committente",

E

....., nato il, iscritto all'Albo degli della Provincia di con il numero Albo, con studio professionale in Via - c.f., P. IVA, in seguito sinteticamente "Affidatario",

PREMESSO

- con contratto del 15/12/2020 prot. NP/2020/0052198 vergato nelle forme della scrittura privata dall'allora vigente Direttore della SC AT Cagliari della ATS Sardegna Via Enrico Costa 57 – SASSARI C.F. 92005870909 e P.IVA 00935650903 si conferiva all'ing. l'incarico professionale di "progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, nonché quelle previste dall'articolo 91 del Dlgs n. 81/08 finalizzato alla "Riqualificazione complessiva dello stabile contenente il CSM di Senorbì".
- Il contratto veniva siglato ai sensi e per gli effetti del "Programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 DGR n°7/51 del 12/02/2019 e n°22/21 del 20/06/2019", a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019.

- Convenivano le parti che il progetto da stendere dovesse essere redatto contenendo l'intervento nei limiti dell'importo massimo finanziato pari ad euro 350.000,00 per la realizzazione dell'opera come da quadro economico allegato.
- La circoscrizione dell'incarico e dei lavori era invero giocoforza imposta dalla limitatezza del plafond a disposizione della concedente, ricadente nel perimetro della Convenzione NP. 51, per soli € 350.000,00, provvista sufficiente a coprire solo parte dell'intervento che si rendeva invero necessario nella sua intera consistenza. L'ammontare del compenso al professionista veniva determinato "a corpo", in misura fissa e invariabile in euro 35.333,77 (compreso spese e oneri accessori ed al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge), per un totale di euro C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge compresa di euro 44.831,49, in perfetta aderenza dell'offerta economica avanzata dall'operatore economico nella procedura telematica RDOrfq_360131.
- A seguito ed in conseguenza della Legge regionale Sardegna 24/2020 la originaria committente ATS Sardegna veniva estinta per cedere il passo ai nuovi enti del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, in favore dei quali dovevano incorporarsi beni ed attribuzioni così come da progetto di scorporo approvato con DGR Sardegna 2/14 del 20/01/22.
- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 4/22 del 22 gennaio 2025, venivano stanziati risorse da destinare ad interventi di riqualificazione edilizia, tra i cui beneficiari è compresa Asl 8 Cagliari, talchè
allo scopo di attingervi il 10/07/2025 veniva stipulata la Convenzione rep. 18 protocollo n.18965, per il governo dei rapporti fra la RAS – Direzione Generale della Sanità e l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari, che disciplina, tra gli altri, l'intervento di riqualificazione edilizia del CSM 4 – SENORBI' Via Carlo Sanna 61, per un importo di € 355.723,59 - CUP D72C24000100007.
- Il plafond conquistato in dipendenza della DGR . 4/22 del 22/1/2025 viene quindi a sommarsi e ad integrare il fondo già ottenuto con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e rimodulazione della DGR n. 48/19 del 29.11.2019, di talchè risulta raggiunta la complessiva provvista occorrente per la esecuzione dell'intero intervento di riqualificazione dell'immobile in via Carlo Sanna 61, Senorbi, ed occorre quindi rimodulare ed aggiornare i rapporti contrattuali vertiti, allo scopo di adeguarli al nuovo stato dell'arte, sia con riferimento alla mutata soggettività della committente e sia relativamente alla totalità dei lavori da eseguire e, prima ancora da progettare, dirigere e coordinare ad opera del professionista.
- Il professionista ha manifestato l'intendimento di aderire all'aggiornamento della convenzione dichiarando nel contempo di voler soprassedere in via irretrattabile e definitiva ad escutere il precedente accordo ed a invocare pagamenti e/o anticipazioni per l'attività professionale già posta in atto in ottemperanza al medesimo.

- L'adeguamento del contratto originario risponde quindi ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti in epigrafe,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Disciplina dei rapporti inter partes

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura e ne integra, illumina e correda il contenuto.

Convengono pertanto preliminarmente le parti di voler sostituire, risolvendolo per mutuo consenso, e senza effetti in danno di alcuno, il contratto ATS Sardegna ed Ing. Franco Martis del 15/12/2020 prot. NP/2020/0052198, che è quindi da aversi quale tamquam non esset, con la presente convenzione, senza che il professionista abbia a rivendicare alcuna ragione di compenso e/o rimborso in dipendenza del precedente contratto che viene oggi totalmente sostituito dal presente.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico professionale di "progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione" comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del dlgs 36/2023, nonché quelle previste dall'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, concernente la riqualificazione edilizia dell'immobile in Senorbì, via Carlo Sanna 61. L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente convenzione e più dettagliatamente nel capitolato prestazionale che, quand'anche non fisicamente allegato al presente, ne costituisce parte normativa e sostanziale.

Il progetto dovrà essere redatto altresì in piena aderenza al quadro economico, da aversi, del pari, quale parte integrale e sostanziale di questo contratto.

Art. 3 Compenso professionale

Ai fini della determinazione dei compensi si è fatto riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (GU n.174 del 27-7-2016) in piena aderenza al Dlgs 209/2024 "Correttivo al codice degli appalti".

L'ammontare delle stesse, da intendersi convenuto "a corpo", viene determinata in via fissa e invariabile con riferimento all'art. 8 del Capitolato Tecnico Prestazionale in euro 96.001,94 (al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge), come da offerta presentata nella procedura telematica in data, da ritenersi anch'essa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.

L'importo dell'affidamento, al netto del ribasso e comprensivo di contributi ed I.V.A., ammonta a complessivi € (in lettere euro...../49).

Art. 4 Prestazioni in aumento o in diminuzione e determinazione dei corrispettivi.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto. Ogni variazione o sospensione delle prestazioni deve risultare da atto scritto e firmato dal RUP; in difetto qualsiasi danno o maggior oneri, ritardo o altro pregiudizio che derivi dal lavoro sono a carico dell'Affidatario.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice degli appalti.

Il Committente si riserva di affidare al Contraente eventuali ulteriori servizi di ingegneria e architettura non esplicitamente contenuti nella presente Convenzione che si rendessero necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto; in tal caso il ribasso offerto in gara sarà applicato anche alla remunerazione delle nuove prestazioni professionali richieste secondo le tariffe vigenti ed il calcolo della parcella base sarà predisposto dal Responsabile del procedimento.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo articolo.

Art. 5. Oneri a carico del committente

Il Committente si impegna a fornire al professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile allo svolgimento dell'incarico e a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Progetto Per. Agr. Gianfrancesco Puddu. Si fa espresso richiamo all'art. 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 6. Oneri a carico dell'affidatario

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di procedura, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale. Si prosegue nell'art. 24 C.T.P.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n..... rilasciata in data dalla Compagnia di Assicurazioni..... – Agenzia di Agenzia di, con massimale di €. Si prosegue nell'art. 25 C.T.P.

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni indicate al precedente art.1 così come specificate da disposizioni normative e regolamentari. Sono inoltre a carico del professionista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute e/o necessarie autorizzazioni/altro o un eventuale supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità, compresi:

- Rilievo dei manufatti ove necessario e restituzione in formato digitale con estensione dwg;
- Predisposizione degli elaborati necessari all'ottenimento di eventuali NullaOsta/Autorizzazioni;
- Predisposizione degli elaborati necessari alla presentazione di eventuali SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune competente territorialmente;

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti e o atti di indirizzo disposti dal RUP, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri professionali.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti (Comune, Vigili del Fuoco, etc.), nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Sono a carico dell'Affidatario le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla ASL. Sono a carico della ASL le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo e rivalsa INPS.

Art. 7. Contenuti e consegna degli elaborati progettuali

L'Affidatario si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati redatti durante l'espletamento del proprio incarico (compresi eventuali: copie dei verbali di sopralluogo e rilievi, copia della certificazione), contenenti:

Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà articolato in un'unica fase e sarà sviluppato in conformità a quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici per la fase di redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico si prevede una durata di cui al combinato degli artt. 4 e 11 del C.T.P.

Progetto ESECUTIVO

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto compresi i costi della sicurezza, il cronoprogramma coerente con quello del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita oltre che del Piano di Sicurezza e di Coordinamento completo degli elaborati previsti dal D.lgs. 81/2008.

Il progetto esecutivo dovrà essere costituito almeno dagli elaborati elencati nell'art. 33 del D.P.R. 207/10, redatti secondo le modalità illustrate nella sezione VI del citato decreto, dall'art. 34 al 43, e comunque comprensivo di tutte le analisi ed elaborazioni grafiche richieste. Per la fase di redazione della progettazione esecutiva si prevede una durata di 30 giorni (art 11 C.T.P.).

Gli elaborati progettuali saranno forniti in numero di copie cartacee timbrate e firmate in originale necessarie all'acquisizione dei nulla osta, per le procedure e per l'archiviazione (2 copie lo studio di fattibilità, almeno 3 copie progetto esecutivo), oltre ad una copia su supporto magnetico - ottico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente e un ulteriore copia nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici del Committente (Autocad, Microsoft Word, Excel, ect..).

L'Affidatario dovrà produrre ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.).

Art. 8. Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare i termini e modalità di cui all'art. 11 del C.S.P.

Si precisa che:

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite.

Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

b) per le prestazioni afferenti le fasi di progettazione esecutiva, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente.

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;

d) è facoltà del professionista incaricato di chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 9. Penali

Trova applicazione l'art. 17 del C.T.P.

In caso di inadempimenti e/o errori nell'espletamento delle attività a cui è tenuto l'Affidatario in conseguenza dell'incarico ricevuto, il "Committente" procede, a mezzo di raccomandata A.R. e/o mezzo fax e/o Posta Elettronica Certificata, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti incorso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

E' fatto obbligo all' Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del "Committente" purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Articolo 10. Verifica e validazione degli elaborati prodotti

La verifica di validazione di quanto presentato, dovrà essere svolta congiuntamente al RUP che verificherà la rispondenza di quanto prodotto dal professionista in merito all'incarico, sottoscrivendo con apposito verbale a firma congiunta la regolare esecuzione. Si applica l'art. 6 del C.T.P.

Articolo 11. Direzione dei lavori

L'Affidatario si impegna ad effettuare il servizio in conformità a quanto stabilito nel Capitolato descrittivo e prestazionale e in particolare dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Direzione dei lavori, da espletarsi in conformità a quanto stabilito dal Codice dei Contratti, dal DPR 207/2010 e del DM 7 marzo 2018 n. 49;
- Controllo, verifica e accertamento dei lavori eseguiti, accettazione materiali, verifica e ottenimento certificati di conformità dei materiali posti in opera, acquisizione dichiarazioni di conformità, ai sensi del DM 37/2008, in merito agli impianti mantenuti e/o realizzati ex novo, verifica, ove previsto, della classe di resistenza e di reazione al fuoco dei materiali utilizzati;
- Rilascio certificato di regolare esecuzione dell'intervento;
- Contabilità generale dei lavori a misura;
- Liquidazione tecnico contabile – predisposizione Stati Avanzamento Lavori (SAL) a raggiungimento dell'importo minimo previsto dal contratto d'appalto;

- Il professionista dovrà garantire una presenza costante in cantiere, anche se non quotidiana, e dovrà comunque avere quotidianamente contezza dei lavori in corso d'opera;
- Collaudo tecnico amministrativo con rilascio di certificato finale di regolare esecuzione;

Il presente elenco è da intendersi non esaustivo e il professionista dovrà effettuare qualsiasi procedura e/o espletamento necessario alla regolare esecuzione dei lavori appaltati.

Art. 12. Modalità di pagamento

I pagamenti avverranno entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

La liquidazione delle prestazioni professionali inerenti lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva avverrà a seguito di approvazione del progetto esecutivo dei lavori da parte della Stazione Appaltante in un'unica rata a saldo della progettazione.

La liquidazione delle prestazioni professionali inerenti la direzione dei lavori di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e la consegna dei certificati e documenti posti a carico del professionista.

Nel caso in cui il professionista si rifiutasse di proseguire la direzione lavori o d'altra parte dell'incarico, senza giustificati motivi, in sede di liquidazione del compenso maturato a tale data, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro professionista che verrà incaricato per il proseguimento delle prestazioni o pari al massimo al compenso tabellare calcolato secondo lo schema di parcella posto a base di gara.

Il pagamento è disposto nel termine sopra indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal C.T.P., da parte del responsabile della fase esecutiva. I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso. L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, 09126 Cagliari -Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926.

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere i codici CUP e CIG nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2024-xx) nonché il numero dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

Articolo 13. - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 giorni dal termine previsto al precedente articolo o si sia resa responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione dei lavori;
- 3) Qualora l'Affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente accordo, al C.T.P. ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del progetto, ovvero non produca la documentazione richiesta.
- 4) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

La risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Rimane salva la facoltà del Committente di richiedere i danni per l'inadempimento, per procedere a nuovi incarichi. Si richiama l'art. 26 del C.S.P. .

L'Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi e imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Committente stesso

con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l’Affidatario ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 14. Obblighi tracciabilità

I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato ING. FRANCO MARTIS è identificato con codice Della Banca La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è, c.f....., che lo stesso ha comunicato alla Stazione Appaltante con dichiarazione depositata agli atti di procedura.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L’Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale.

Art. 15. Privacy

L’Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ei. e GDPR nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L’Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e GDPR , si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 16. Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Affidatario medesimo.

L’Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 17. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola compromissoria.

Art. 18. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 - 09126.

Art. 19 Registrazione e profilazione

Il professionista dichiara di avere eseguito la registrazione nonché profilazione ANAC, con liberazione della Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 20 Documenti allegati virtualmente al contratto

Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta economica, che si allega materialmente al presente contratto, sottoscritta come per legge ed il Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le parti come sopra rappresentate pattuiscono che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato prestazionale, la cauzione definitiva, la dichiarazione di tracciabilità, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Patto di integrità e la dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Detti elaborati sono stati sottoscritti da entrambi i contraenti e restano depositati e custoditi presso la ASL n. 8 CA. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Affidatario fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dallo stesso che rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.

Art. 21. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27/06/2025. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 22. Patto di integrità

L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 23. Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l’Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell’affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l’Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

24. Contratto collettivo nazionale e clausole sociali

L’affidatario dichiara di esercitare l’attività professionale in forma individuale e pertanto non si avvale di personale impiegato nei lavori. Ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 Codice degli appalti e dell’allegato II.3 stesso codice.

Art. 25. Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 26 – Responsabile del procedimento- Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 5, legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento è designato nella persona del Per. Agr. Gianfrancesco Puddu.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e GDPR con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso il pagamento mediante F23 di n. 4 contrassegni telematici di Euro 16,00, depositato agli atti dell'ufficio".

Il presente contratto, viene dalle parti sottoscritto con firma digitale

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Committente

l'Affidatario

.....

.....

Il sottoscritto (Affidatario) Ing. dichiara di accettare espressamente e quindi controfirma le seguenti clausole a norma dell'art. 1341 c.c:

Capitolato Tecnico Prestazionale:

17) Penali per ritardi e inadempimenti;

13) Clausole relative agli SLA e penali;

- Obbligo di revisione in caso di incoerenza economica;

20) Clausola risolutiva espressa;

26) Clausola risolutiva espressa, revoca e risoluzione e recesso;

27) Risoluzione delle controversie, Foro

Contratto:

1) Disciplina dei rapporti inter partes;

8) termine di esecuzione, sospensioni e proroghe;

9) Penale;

13) Revoca, clausola risolutiva espressa;

17) Risoluzione controversie;

18) Domicilio legale;

25) spese

per accettazione:

l'Affidatario

firma_____